

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici "Daniele Marignoni – Marco Polo" Codice fiscale 80125450157

Via Melzi D'Eril, n°9 - 20154 MILANO – Tel. 02313059 – Fax 0233103924 Succursale: Via Demostene, n°40 – Tel. 022575911- Fax 0227000872





REGOLAMENTO DI DISCIPLINA – Estratto dal Regolamento di Istituto

TITOLO V - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 31 - GENERALITA'

- 1. La disciplina è affidata all'autocontrollo delle/degli studenti e alla responsabile vigilanza delle/dei docenti, del personale non docente, del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori.
- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
- 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal consiglio di classe.
- 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in casi gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- 8. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- 10. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 11. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- 12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 32 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI, SANZIONI, ORGANI COMPETENTI AD IRRORARLE

1. Di seguito vengono individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle dopo appropriata istruttoria e secondo procedure dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle altre norme vigenti.

NATURA DELL'INFRAZIONE	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
mancanza dei doveri scolastici	a. ammonizione privata o in classe	a. Docente
 negligenza abituale assenze ingiustificate uscite prolungate dai locali scolastici durante le lezioni comportamento poco corretto in classe utilizzo non appropriato del materiale didattico e dei macchinari presenti violazione del regolamento interno 	b. ammonizione scritta c. allontanamento momentaneo dalle lezioni	b. Dirigente Scolastico c. Dirigente Scolastico
 reiterazione delle infrazioni previste nel punto precedente fatti che turbino il regolare andamento della classe 	sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni con allontanamento dalla comunità scolastica.	Consiglio Di Classe
 comportamento vandalico nei confronti dell'arredo, delle pareti e delle porte dell'istituto, degli impianti idrici ed elettrici uso di bevande alcoliche e/o uso di sostanze stupefacenti fatti che turbino il regolare andamento della scuola offesa al decoro personale, alle religioni, alle istituzioni offesa alla morale e oltraggio all'istituto e al personale docente e A.T.A. 	sospensione dalle lezioni <u>fino a</u> <u>quindici giorni</u>	Consiglio Di Classe
 danni fisici ai compagni e/o al personale della scuola reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana atti per i quali vi sia pericolo per l'incolumità delle persone REATI di particolare gravità (ad esempio spaccio di sostanze stupefacenti) perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale. 	 allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato ovvero sino al permanere della situazione di pericolo. esclusione dallo scrutinio finale non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico 	Consiglio di Istituto

2. Qualora per ragioni di sicurezza, il Dirigente scolastico ritenesse di adottare immediatamente per il provvedimento di allontanamento dalle lezioni, sarà convocato entro 48 ore l'organo competente.

ART. 33 - IMPUGNAZIONI E RICORSI

- 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno all'Istituto, del quale fa parte un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori tra i rappresentanti di componente in CDI, è presieduto dal dirigente scolastico.
- 2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. (nuovo)

ART. 34 - DIVIETO DI FUMO

- 1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, spazi esterni di pertinenza della Scuola, come previsto dalle specifiche disposizioni di legge.
- 2. Ai trasgressori saranno applicate oltre che SANZIONI DISCIPLINARI per violazione del regolamento interno anche le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalle norme.

Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni